



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n° 700 del 01/09/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR TOSCANA (RG 938/2022) PRESENTATO DA (OMISSIS) PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE, DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 45 E 46 DEL 25.7.2022 DEL COMUNE DI PONTEDERA - CIG ZEB3798A4D

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

DECISIONE

1. Dà atto della necessità di costituirsi in giudizio nel procedimento davanti al TAR Toscana (RH 938/2022) promosso da OMISSIS per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari provvisorie, delle ordinanze sindacali n. 45 e 46 del 25.7.2022 del Comune di Pontedera;
2. Conferisce incarico legale all'Avv. Luigi Bimbi, con studio in Pisa, via Palestro n. 25, C.F. BBMBLGU52C18G702W, con ogni facoltà di legge, invi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere nonché sottoscrivere ogni atto del processo;
3. Impegna a favore dell'Avv. Luigi Bimbi quale corrispettivo per l'attività professionale sopra descritta, la somma di **€3.806,40** comprensiva di CAP e IVA, al Cap 10102322480- Livello V

1030299002 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti-Spese legali" dell'esercizio 2022, come da preventivo trasmesso (prot. n. 34408/2022);

4. Informa l'Avvocato incaricato che, qualora lo svolgimento dell'incarico richieda prestazioni ulteriori, per le quali tale impegno risulti inadeguato, il compenso – su richiesta preventiva del professionista e fermo restando quanto stabilito dal c.1 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012, convertito con L. n. 27/2012 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i. e dei principi generali in materia di esecuzione degli appalti – potrà essere variato;
5. Dà atto che i dati contenuti nel presente provvedimento sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, GDPR – Reg. UE 2016/679 e sono conservati agli atti d'ufficio;
6. Nomina l'avv. Luigi Bimbi responsabile esterno del trattamento dati personali, con riferimento ai dati afferenti il seguente incarico, come da lettera di nomina, conservata in atti.

MOTIVAZIONE

Con le ordinanze n. 45 e 46 del 25.7.2022 il Comune di Pontedera disponeva:

- la riduzione dell'orario di esercizio dell'attività commerciale di proprietà di OMISSIS, mediante la chiusura dell'attività di somministrazione e vendita al pubblico a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 6:00, per un periodo di mesi 3 dalla notifica dell'ordinanza, stante la ricorrenza di motivi di pubblica sicurezza ed incolumità nonché per la tutela del riposo delle persone e per la garanzia del decoro urbano;
- il divieto di qualsiasi rumore molesto o inutile, causato senza necessità alcuna, riconducibile a comportamenti degenerativi e all'esercizio economico sociale dell'attività dallo stesso svolta che sono fonti o causa diretta ovvero mediata.

Con nota prot. 30507 del 28.7.2022 è stato notificato a questa Amministrazione Comunale il ricorso da parte di OMISSIS, innanzi al TAR Toscana per ottenere l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari provvisorie delle ordinanze sindacali n. 45 e 46 del 25.7.2022.

Con nota prot. 30630 del 28.7.2022 è stato notificato a questa A.C. il decreto n. 463/2022 del TAR Toscana che accoglieva le istanze cautelari del ricorrente e, per l'effetto, sospendeva provvisoriamente l'esecuzione dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio, la cui udienza è stata fissata per il 7 settembre 2022.

Tra le ragioni del ricorso si adduceva l'assenza di attualità, presupposto legittimante delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/2000, in quanto gli episodi più recenti evocati nelle motivazioni dei provvedimenti sindacali sono risalenti al febbraio 2022. Come osservato dalla stessa giurisprudenza amministrativa (TAR Sardegna n. 286/2017 e TAR Lazio, Roma, n. 4191/2016) la

circostanza che l'ordinanza sia stata adottata dopo alcuni mesi dall'evento pregiudizievole non costituisce un profilo di illegittimità e non esime dall'adozione del provvedimento *extra ordinem* ove perduri la condizione di pericolo concreto, attuale, irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità. Ne consegue che è interesse di questa A.C. controdedurre, tra le altre cose, che il fatto pregiudizievole alla base dell'adozione delle ordinanze persiste al periodo attuale, stanti più recenti sopralluoghi.

Si è ritenuto quindi opportuno attivare la costituzione in giudizio del Comune quale resistente con contestuale deposito di memorie entro l'udienza in camera di consiglio. Considerato che la costituzione può avvenire entro due giorni liberi prima dell'udienza fissata in camera di consiglio e, quindi, entro il 5 settembre 2022, è necessario provvedere in tempi brevissimi all'affidamento dell'incarico legale ad un professionista esterno in possesso degli idonei ed elevati requisiti di competenza e professionalità e, a tal proposito, è stata richiesta la disponibilità all'Avv. Luigi Bimbi del foro di Pisa, il quale ha già difeso l'A.C. in simili procedimenti ed essendo in possesso di adeguata competenza in materia.

Con prot. N° 34408 del 30.8.2022 è pervenuto dal sopracitato legale un preventivo di **Euro 3.806,40€**, conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 37/2018.

La proposta è conforme all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del medesimo Codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato”*, in particolare *“per la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni”*; e che, in coordinazione con l'art. 4 del medesimo Codice, prevede che tale affidamento avvenga *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”*.

L'affidamento diretto dell'incarico legale si pone specificamente in coerenza con la necessità di perseguire in via prioritaria il principio di efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016. A tale proposito, come riportato dalle medesime Linee Guida al punto 3.1.2, l'efficacia *“richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; con riferimento all'affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato. Cionondimeno, nelle valutazioni che l'amministrazione è tenuta a effettuare per l'affidamento può assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.”* A tale riguardo, come sopra menzionato, è opportuno considerare che l'Avv. Luigi Bimbi ha assistito in problematiche similari la presente e altre Amministrazioni e conseguentemente l'affidamento diretto dell'incarico legale nei suoi confronti è funzionale al perseguimento in via prioritaria del principio di efficacia dell'azione amministrativa.

In conclusione, vista la deliberazione AVCP n. 556 del 31.05.2017, che al par. 3.3 precisa che l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000, e considerato che non sussistono cause di incompatibilità e/o ostative al conferimento, come risulta dalle dichiarazioni agli atti, si procede all'affidamento dell'incarico previa delibera di indirizzo della Giunta comunale n. 133 del 30.8.2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”
- Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Art 26 comma 3 e art. 39, comma 5 dello Statuto Comunale relativi alla rappresentanza processuale dell'Ente
- D.M. n. 140/2012 e s.m.i “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ”
- L’art. 114, c. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con Deliberazione di G.C. n. n. 44 del 18 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni sull'ambito di applicazione delle norme di affidamento di collaborazione autonome a soggetti esterni
- D.M. n. 55/2014 e s.m.i "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. "
- Dlgs.n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 17 "Contratti esclusi", comma 1, lett. d)

- Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" con delibera n. 556 del 31 maggio 2017
- Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Linee Guida tracciabilità aggiornate"
- Linee Guida Anac n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907). (18A07253) del 24/10/2018
- Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 con cui è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., di Dirigente del 3° Settore, a decorrere dal 1°marzo 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco alla dott.ssa Federica Caponi;
- Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 213 del 01/03/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa del 2° Servizio "Ufficio Associato Tributi, Contenzioso e Demografici" alla D.ssa Ciampalini Cinzia, dal 01/03/2021 al 31/12/2022;
- Il presente atto è coerente con la programmazione delle attività di questo Ente così come risulta dal Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con delibera del C.C. n° 62 del 29/12/2021, dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione C.C. n° 61 del 29/12/2021 e dal Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvato e aggiornato con deliberazioni G.C. n. 1 del 11.1.2022 e n. 88 del 21/06/2022.

ALLEGATI

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248

indirizzo [e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it](mailto:urp@comune.pontedera.pi.it)

UFFICI DESTINATARI

1 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2022	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti-Spese legali	10102322480 v liv. 1030299002	Avv. Luigi Bimbi	€3.806,40

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Ciampalini,
c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it, 0587/299224

IL DIRIGENTE
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA
PERSONA E ORGANIZZAZIONE
CAPONI FEDERICA / InfoCamere S.C.p.A.